



QUADRIFOGLIO

A R P A

POLIZZA VITA A PREMO UNICO
E CAPITALE RIVALUTABILE

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

NOTA INFORMATIVA



PREMESSA**A) DISCIPLINA DEL CONTRATTO**

Il contratto è disciplinato dalle:

- Condizioni di Assicurazione sulla vita;

B) TERMINOLOGIA

- 1) Società: è la compagnia assicuratrice Quadrifoglio Vita S.p.A., con la quale viene stipulato il contratto, autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con D.M. 15/10/1987 N. 17261 (G.U. 28/10/1987 N. 252).;
- 2) Contraente: chi stipula il contratto con la Società;
- 3) Assicurato: la persona sulla cui vita è stipulato il contratto;
- 4) Beneficiari: coloro ai quali spettano le somme assicurate;
- 5) Premio: l'importo corrisposto dal Contraente alla Società;
- 6) Riserva Matematica: l'importo accantonato dalla Società per fare fronte agli impegni assunti.

Art. 1 - Obblighi della Società

Gli obblighi della Società risultano esclusivamente dalla polizza e dalle appendici dalla stessa firmate.

Art. 2 - Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato

Le dichiarazioni rese dal Contraente e dall'Assicurato al momento della sottoscrizione del contratto debbono essere esatte e complete.

Art. 3 - Conclusione, entrata in vigore e durata del contratto

Il contratto si considera concluso nel momento in cui il Contraente riceve comunicazione dell'accettazione della proposta da parte della Compagnia, per iscritto con raccomandata o mediante l'invio della polizza da essa sottoscritta.

L'assicurazione entra in vigore alle ore 24 del giorno in cui il contratto è concluso a condizione che sia stato pagato il premio. Se il premio è stato pagato anticipatamente, all'atto della presentazione della proposta, l'assicurazione entra in vigore alle ore 24 del giorno di pagamento sempreché la Compagnia non abbia comunicato per iscritto al Contraente il rifiuto della proposta.

La durata del contratto è di cinque anni.

Art. 4 - Pagamento del premio

Il presente contratto prevede la corresponsione di un premio unico anticipato di importo minimo non inferiore a 500.000,00 euro (pari a lire 968.135.000).

Art. 5 - Prestazioni assicurate

Con il presente contratto la Società si obbliga a corrispondere ai Beneficiari designati il capitale assicurato in corrispettivo del premio unico versato:

- alla scadenza contrattuale prevista;
- al momento dell'eventuale decesso dell'Assicurato, antecedente la scadenza del contratto.

Il capitale assicurato è costituito dalla somma del capitale assicurato iniziale e delle relative rivalutazioni calcolate secondo le modalità stabilite nel successivo articolo 7.

Il capitale assicurato iniziale si ottiene sottraendo al pre-

mio unico versato, al netto delle spese di emissione del contratto, pari a 100,00 euro (lire 193.627) di cui alla sezione B) paragrafo 3 della Nota Informativa, un importo, per le spese di acquisizione e di amministrazione del contratto (caricamenti), pari alla percentuale riportata alla sezione B) paragrafo 3 della Nota Informativa, in corrispondenza delle diverse classi di premio.

Art. 6 - Diritto di recesso e di revoca della proposta

Fino a quando il contratto non sia concluso, il Contraente può revocare la proposta mediante l'invio di lettera raccomandata alla Compagnia, la quale provvede entro 30 giorni dal ricevimento al rimborso del premio eventualmente già pagato.

Ai fini dell'efficacia della revoca fa fede la data di ricevimento della raccomandata da parte della Compagnia.

Entro trenta giorni dalla conclusione del contratto, il Contraente può recedere dallo stesso dandone comunicazione con lettera raccomandata alla Compagnia Assicuratrice che, entro trenta giorni dal ricevimento della stessa, rimborserà al Contraente il premio corrisposto al netto di un importo di 100,00 euro (corrispondente a lire 193.627) quale quota parte del premio a copertura dei costi sostenuti per l'emissione del contratto e della parte relativa al periodo per il quale il contratto stesso ha avuto effetto.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale di invio.

Art. 7 - Rivalutazione del capitale assicurato

Ad ogni anniversario della data di effetto del contratto, il capitale assicurato in vigore nel periodo annuale precedente viene maggiorato di un importo che si ottiene applicando allo stesso la misura della percentuale di rivalutazione di cui al punto A) della Clausola di Rivalutazione; Viene comunque garantito un tasso di interesse minimo pari al 3%.

Art. 8 - Prestazioni in caso di decesso

In caso di decesso dell'Assicurato in corso di contratto la Società paga ai Beneficiari designati un importo pari al 100,1% del capitale determinato maggiorando il premio al netto delle spese di cui alla sezione B) paragrafo 3 della Nota Informativa di un importo che si ottiene applicando:

- per ogni anniversario della data di effetto del contratto la misura della percentuale di rivalutazione di cui al punto A) della Clausola di Rivalutazione;
- per il periodo intercorrente fra l'ultimo anniversario della data di effetto del contratto e la data di decesso, qualora quest'ultima avvenga in data diversa da una ricorrenza annuale, le rivalutazioni effettuate pro-rata temporis secondo il disposto delle "Modalità di Rivalutazione" di cui al punto B) della Clausola di Rivalutazione.

Art. 9 - Prestazioni in caso di riscatto

Su esplicita richiesta del Contraente il contratto può essere riscattato totalmente trascorso un mese dalla sua conclusione.

La richiesta, che può essere formulata compilando gli appositi moduli predisposti dalla Società, deve essere sottoscritta dal Contraente e trasmessa, tramite raccoman-

data con ricevuta di ritorno, alla Società.

Il valore di riscatto totale si ottiene maggiorando il premio, netto delle spese di cui alla sezione B) paragrafo 3 della Nota Informativa, di un importo determinato applicando:

- per ogni anniversario della data di effetto del contratto la misura della percentuale di rivalutazione di cui al punto A) della Clausola di Rivalutazione;
- per il periodo intercorrente fra l'ultimo anniversario della data di effetto del contratto e la data di riscatto, qualora quest'ultima avvenga in data diversa da una ricorrenza annuale, le rivalutazioni effettuate pro-rata temporis secondo il disposto delle "Modalità di Rivalutazione" di cui al punto B) della Clausola di Rivalutazione.

Nel caso in cui il diritto di riscatto totale venga esercitato fino al termine del primo anno di durata contrattuale al capitale così determinato verrà applicata una riduzione del 2,00%.

Art. 10 - Prestiti

La polizza non prevede la concessione di prestiti.

Art. 11 - Cessione, pegno e vincolo

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolarne le somme assicurate. Tali atti diventano efficaci solo quando la Compagnia ne faccia annotazione sull'originale della polizza o su appendice. Nei casi di pegno o vincolo, l'operazione di riscatto richiede l'assenso scritto del creditore pignoratizio o vincolatario.

Art. 12 - Beneficiari

Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.

La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- a) dopo che il Contraente e il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- b) dopo la morte del Contraente;
- c) dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Compagnia di volersi avvalere del beneficio.

Nel caso sub lettera a), le operazioni di riscatto, di prestito, pegno o vincolo di polizza richiedono l'assenso scritto del Beneficiario.

La designazione di beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche debbono essere comunicate per iscritto alla Società o fatte per testamento.

Art. 13 - Pagamenti della Società

Prima di ogni pagamento, la Società potrà chiedere i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare con esattezza gli aventi diritto.

In ogni caso deve essere fornito alla Società il codice fiscale dei Beneficiari, qualora la Società stessa non ne sia già in possesso.

In caso di riscatto è necessario fornire alla Società una fotocopia di un documento di riconoscimento del Contraente. I documenti richiesti in caso di decesso dell'Assicurato sono:

- certificato di morte;
- fotocopia di un documento di riconoscimento dei Beneficiari;

- ogni altro documento che, a fronte di particolari fattispecie, si dimostri necessario ai fini istruttori e venga specificamente richiesto dalla Società.

- qualora l'Assicurato sia anche Contraente, testamento in copia autentica, se esiste. In caso di non esistenza di testamento dichiarazione sostitutiva dell'Atto di Notorietà, rilasciata dal pubblico ufficio competente, che si è aperta successione legale, in cui siano specificati nome, cognome, data di nascita, codice fiscale e residenza di ciascun erede e da cui risulti la non esistenza di testamento.

Le richieste di pagamento sottoscritte dagli aventi diritto e la documentazione suddetta dovranno essere inviate alla Società.

La Società, verificata l'effettiva esistenza di tale obbligo, eseguirà il pagamento entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi legali, a partire dal termine stesso, a favore degli aventi diritto.

Ogni pagamento viene effettuato presso la sede della Società o presso la filiale della Banca cui è assegnato il contratto.

Art. 14 - Opzione di rendita

Su richiesta del Contraente, da effettuarsi non oltre la scadenza contrattuale, il capitale pagabile in caso di vita dell'Assicurato a tale epoca potrà essere convertito in una rendita annua vitalizia rivalutabile, pagabile fino a quando resterà in vita l'Assicurato. Tale rendita verrà corrisposta in rate posticipate che non potranno essere riscattate nel periodo di erogazione e verranno determinate nel loro ammontare e nelle loro caratteristiche in base a quanto stabilito nell'Allegato 1 alla Nota informativa.

Art. 15 - Opzione di differimento

Su richiesta del Contraente, da effettuarsi prima della scadenza del contratto, la liquidazione del capitale assicurato potrà essere differita per un numero di anni stabilito dal Contraente stesso. Il differimento avverrà alle condizioni adottate dalla Società e comunicate all'Organo di controllo, in vigore al momento dell'esercizio dell'opzione e precedentemente comunicate al Contraente.

Art. 16 - Legislazione applicabile

Al presente contratto, redatto in lingua italiana, si applica la legge italiana.

Art. 17 - Moneta

Le prestazioni ed il premio versato sono espressi e regolati in euro.

Art. 18 - Tasse e imposte

Tasse e imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari e aventi diritto.

Art. 19 - Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è esclusivamente competente l'autorità giudiziaria del luogo di residenza o di domicilio del Contraente.

